

Contratto normale di lavoro per i centri fitness

Premessa

Nell'ambito dei controlli effettuati, nel corso del 2010, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore dei Centri Fitness. Considerata la rappresentatività del campione esaminato, la Commissione tripartita, ha pertanto deciso di proporre al Consiglio di Stato l'adozione di un contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore dei Centri Fitness.

Il Contratto normale di lavoro per i Centri Fitness viene quindi pubblicato dalla Commissione tripartita nella formulazione seguente:

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.

Art. 2 Categorie salariali

I salari minimi sono fissati in base alle seguenti figure professionali:

- a. Stagiaire1:** persona con attestato di capacità o privo di esso (in questo caso la durata dello stage è di 4 anni) che attraverso un percorso formativo di 2 anni all'interno del Centro Fitness, si prepara all'esame federale di istruttore Fit-
-

ness. Mansioni: assistenza in palestra e apprendimento in base ai criteri formativi della FSCF.

- b. Stagiare2:** neolaureato in scienze motorie senza esperienza adeguata in Centri Fitness. Si prospetta un percorso formativo simile allo Stagiare1, ma ad un livello superiore.
- c. Assistente sala attrezzi:** persona senza formazione specifica. Mansioni: assistenza sala attrezzi, nessun programma di allenamento, nessuna consulenza.
- d. Istruttore Fitness:** persona con diploma federale di istruttore Fitness o laureato in scienze motorie o insegnante di educazione fisica e sport (Macolin) con esperienza. Mansioni: programmi di allenamento, consulenza.
- e. Insegnante di corsi di ginnastica:** persona con formazione specifica sulle lezioni di gruppo.
- f. Personal trainer:** persona con preparazione di istruttore Fitness con almeno 5 anni di esperienza e spiccate attitudini per il lavoro uno a uno. Mansioni: personal training.
- g. Club manager:** persona con mansioni di responsabilità del centro per tutti i servizi offerti.

Art. 3 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base in CHF:

a. Stagiare1*	
– 1°-6° mese	CHF 10.40
– 7°-12° mese	CHF 11.6
– 13°-18° mese	CHF 11.55
– 19°-24° mese	CHF 12.70

*i periodi raddoppiano se non si è in possesso di un attestato di capacità (durata complessiva: 4 anni)

b. Stagiare2	
– 1°-3° mese	CHF 16.15
– 4°-6° mese	CHF 17.30
c. Assistente sala attrezzi	CHF 17.30
d. Istruttore fitness	CHF 18.45
e. Insegnante di corsi di ginnastica	CHF 31.25
f. Personal trainer	CHF 22.35
g. Club manager	CHF 25.95

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 4 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le dispo-

sizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

Art. 5 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 6 Applicabilità ai rapporti di lavoro esistenti

Il presente contratto è applicabile fin dalla sua entrata in vigore ai rapporti di lavoro esistenti.

Art. 7 Diritti acquisiti

Le disposizioni di salario e di lavoro vigenti all'entrata in vigore del presente contratto che fossero migliori di quelle previste da quest'ultimo, non potranno essere peggiorate.

Art. 8 Entrata in vigore e durata

Il contratto normale di lavoro per i Centri Fitness entra in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale da parte del Consiglio di Stato e ha una validità di 2 anni.

Osservazioni:

Chiunque renda attendibile un interesse può presentare per scritto le sue osservazioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale, alla Commissione Tripartita in materia di libera circolazione delle persone, c/o Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, via Lugano 4, 6500 Bellinzona (art. 359a CO).

Per la Commissione Tripartita in materia di libera circolazione delle persone:

Bellinzona, 19 giugno 2012

Il Presidente, **L. Albertoni**
